

Vademecum per la presentazione delle candidature  
per l'elezione diretta del Sindaco  
e del Consiglio comunale

(a cura dell'Ufficio Elettorale del Comune di Ferentino)

La presente GUIDA non riveste alcun carattere di ufficialità, vuol essere un aiuto pratico per coloro che intendono impegnarsi nella competizione elettorale.

# PREPARAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

## PRINCIPALI FONTI NORMATIVE

*La presentazione delle candidature per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale trova le sue principali fonti normative nel D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, nella L. 25 marzo 1993, n. 81 - Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare quelle contenute nel D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 - Regolamento di attuazione della legge 25.3.1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali e nella L. 30 aprile 1999, n. 120 - Disposizioni in materia di elezioni degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.*

*A queste fonti si devono aggiungere le direttive del Ministero dell'Interno, principalmente quelle raccolte nella "pubblicazione n. 5", ultima edizione - Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale – Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature: alla quale si raccomanda di fare sempre riferimento per approfondimenti.*

*Link: [http://elezioni.interno.it/contenuti/normativa/2014\\_09\\_13\\_elezioni\\_comunali\\_istruzioni\\_presentazione\\_candidature.pdf](http://elezioni.interno.it/contenuti/normativa/2014_09_13_elezioni_comunali_istruzioni_presentazione_candidature.pdf)*

## I GIORNI DELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

### Quando e dove si consegna la documentazione necessaria.

dalle ore 8.00 del 30° giorno alle ore 12.00 del 29° giorno antecedenti la data della votazione, presso la Segreteria del Comune.

(artt. 28 e 32, comma 8, Testo Unico 16 maggio 1960 n. 570, come modificati dall'art. 4, commi 9 e 10, legge 271/91).

Termine perentorio: chi non è presente in Segreteria entro quest'ora è escluso.

### Chi è più idoneo a consegnare la documentazione.

- esponenti di partiti e gruppi politici;
- uno o più candidati;
- uno o più sottoscrittori della lista stessa;
- i delegati di lista nominati.

(§ 9, comma 5, pubblicazione n° 5/2014 Ministero dell'Interno).

## SINTESI DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE

Iniziamo il percorso con un elenco sintetico dei modelli/documenti da predisporre, per Comuni con popolazione oltre 15.000 abitanti, poi affronteremo l'osservazione di ogni singolo modello/documento che sarà presentato prima nella sua interezza e poi, se opportuno, seguirà l'analisi delle sue diverse e successive sezioni tematiche.

### Elenco sintetico dei documenti da presentare:

Comuni sopra i 15.000 abitanti
1. Modello (atto) <u>Principale</u> "dichiarazione di presentazione..." (allegato 1)
2. Modello "atto separato..." (allegato 2)
3. Certificati elettorali dei <i>presentatori</i> . <i>ATTENZIONE i presentatori sono i sottoscrittori</i>
4. Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e di collegamento con la lista o le liste presentate. (allegato 3)
5. Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere Comunale (allegato 4).
6. Dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di Sindaco. (allegato 5)
7. Certificati elettorali del candidato alla carica di Sindaco e dei candidati alla carica di Consiglieri Comunali.
8. Autorizzazione all'uso, in toto od in parte del <u>simbolo</u> di un movimento, partito o gruppo politico. ( <u>Se utilizzato</u> )
10. Contrassegno di lista
11. Programma amministrativo

### NON SONO AMMESSE:

- 1) *L'autocertificazione dell'iscrizione nelle liste elettorali;*
- 2) *La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;*
- 3) *La presentazione dei documenti in elenco mediante fax o posta elettronica;*

*(Parere del Consiglio di Stato, prima sezione, n. 283/00 del 13 dicembre 2000)*

- 4) *La proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato.*

*(art. 15, legge 183/2011 ).*

N.B.: Nella trattazione è usato un testo in **colore verde con valore di nota, raccomandazione, suggerimento**, ed in **colore rosso che segnala i punti critici ("criticità") nei confronti dei quali dovrà essere posta la massima attenzione**.

Tutto ciò al fine di evitare errori che possano compromettere la sopravvivenza dell'intera lista o di parte di essa o che rendano necessario, nella meno grave delle ipotesi, un ulteriore intervento "in sanatoria" dei soggetti coinvolti (delegati, candidati, autenticatori, ecc.) con conseguente aggravio delle procedure.

# ANALISI DEI SINGOLI DOCUMENTI


## Modello (atto) Principale "dichiarazione di presentazione..."

Comune superiore a 15.000 abitanti - (allegato 1)

Il modello è un foglio A3 piegato in 2 che va a formare 4 facciate di dimensione A4, come rappresentato nel suo insieme qui sotto; per opportunità di trattazione il modello è stato diviso in sezioni tematiche che verranno analizzate singolarmente più avanti.

Può essere realizzato in forma libera, a colori o in bianco nero, riferendosi ai contenuti del modello ministeriale.

facciata n.1 (frontale)

<b>Sezione 1 - I CANDIDATI</b>	 <p style="text-align: center; font-size: small;">contrassegno</p>	Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti		
	I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di..... nel numero di....., risultante dalle firme debitamente autenticate, contenute in questo foglio ed in numero ..... atti separati, nonché da numero di dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal secondo comma dell'art. 28 del Testo Unico 16 maggio 1960 n. 570, e successive modificazioni, dichiarano di presentare, per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di ..... che avrà luogo domenica ....., candidato alla carica di Sindaco il sig. .... nato a ..... il .....			
	Per la predetta elezione i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero .....candidati alla carica di Consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti:			
	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Luogo e data di nascita</b>	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
<b>Sezione 2 - IL SIMBOLO</b>	La lista si contraddistingue con il contrassegno:			
	.....			
	.....			

facciata n. 2 (interna)

<b>Sezione 3 - I DELEGATI DI LISTA</b>	Delegano il sig ..... nato a ..... il ..... domiciliato in ..... ed il sig. .... nato a ..... domiciliato in ..... i quali possono assistere, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di Sindaco ammesso e a ciascuna lista ammessa ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale.
	I suindicati delegati hanno, altresì, facoltà di presentare le dichiarazioni di cui all'art. 72, comma 7, ultimo periodo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 .
	Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per le elezioni di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.
<b>Sezione 4 - I DOCUMENTI ALLEGATI</b>	A corredo della presente, uniscono:
	a) numero ..... certificati, dei quali numero ..... collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;
	b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco, firmata ed autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235; e anche la dichiarazione di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni.....;
	c) numero ..... dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere comunale, firmate ed autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutiva attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235;
	d) la dichiarazione dei delegati della presente lista di candidati di collegamento al candidato alla carica di Sindaco;
e) numero ..... certificati attestanti che il candidato alla carica di Sindaco ed i candidati alla carica di Consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica	

facciata n.3 (interna)

Sezione 4 - IDOCUMENTIALLEGATI  
...Continuazione...

- f) la dichiarazione -- sottoscritta dal Presidente o dal Segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio -- attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;
- g) i modelli del contrassegno della lista in triplice esemplare;
- h) copia del programma amministrativo da affiggere all'Albo Pretorio;
- i) bilancio preventivo delle spese di cui all'art. 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n° 81 (limitatamente ai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti).

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il Sig. ....  
dimorante in.....  
....., addi, .....

**FIRME DEI SOTTOSCRITTORI**

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono .....  
con sede in .....

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate.

I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9, e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Sezione 5 - I SOTTOSCRITTORI

facciata n.4 (retro)

Sezione 5 - I SOTTOSCRITTORI  
...continuazione...Sezione 5 - I SOTTOSCRITTORI

COGNOME	NOME	luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	firma
.....	.....	.....	.....	.....
documento di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
documento di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
documento di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
documento di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
documento di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
documento di identificazione .....				


La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

**AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI**

Attesto che gli elettori sopra indicati (n.....),  
(indicare il numero in cifre ed in lettere)

da me identificati a norma dell'art. 21, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., addi .....



-Firma leggibile (nome e cognome per esteso), e qualifica del pubblico Ufficiale che procede alla autenticazione

Sezione 6 - L'AUTENTICAZIONE

Visto il Modello nella sua interezza, procediamo ad analizzarlo per singola sezione ed argomento unitario con alcuni suggerimenti per la compilazione.

## Sezione1 – I CANDIDATI

Il contrassegno deve essere presente, può essere stampato o incollato; a colori o in bianco e nero; di qualsiasi dimensione

Gli atti separati sono modelli necessari per raccogliere la quantità di firme prevista che non possono essere tutte contenute nel principale. In questi modelli c'è molto più spazio per le sottoscrizioni non essendo presenti, rispetto al principale, le sezioni "3 – I DELEGATI DI LISTA" e "4 – ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI". Per tutto il reso non differisce dall'atto principale. La presentazione del modello "Atto Separato" è a pag.13



Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale sopra i **15.000 abitanti**

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di..... nel numero di....., risultante dalle firme debitamente autenticate, contenute in questo foglio ed in numero ..... atti separati, nonché da numero di dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal secondo comma dell'art. 28 del Testo Unico 16 maggio 1960 n. 570, e successive modificazioni, dichiarano di presentare, per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di ..... che avrà luogo domenica ....., candidato alla carica di Sindaco il sig. .... nato a ..... il.....

(si intende il numero totale delle firme raccolte e autenticate) (art. 3, legge 120/99)

I requisiti necessari dei candidati sono chiaramente indicati negli artt. 55, 56, 60,61, 63, 65, 66 e 67 del D.lgs 267/2000 e art. 10 D.lgs 235/2012, riportati nell'appendice normativa di questa guida, ai quali si rinvia.

Per la predetta elezione i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero .....candidati alla carica di Consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti

Progr.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
1			
2			
3			
4			

l'ordine dei candidati e' a scelta della lista: alfabetico, casuale, etc.

l'indicazione di cognomi, nomi soprannomi, stato civile dei candidati sindaco e consiglieri deve corrispondere esattamente con quanto indicato nell'accettazione di candidatura

luogo e data di nascita devono corrispondere esattamente con quanto riportato nei rispettivi certificati di iscrizione alle liste

**!!! Attenzione !!!**

**L'ELENCO DEI CANDIDATI DEVE ESSERE INSERITO COMPLETO NEL MODELLO PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE FIRME !!!**

*E' preferibile che l'elenco dei candidati sia compilato a macchina (o anche a mano ma in stampatello leggibile) come nell'esempio che segue:*

N.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
1	ROSSI	ALESSANDRO detto ALE	Paese (TV) xx/xx/xxxx
2	VERDI in BIANCHI	MARIA	Londra (GB) xx/xx/xxxx
....			
N...			

Se un Cittadino dell'Unione europea si candida a Consigliere comunale oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani deve presentare:

- una dichiarazione di cittadinanza, di attuale residenza e di indirizzo nello Stato di origine;
- un attestato rilasciato dal proprio Stato di origine, in data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che l'interessato ha il diritto di eleggibilità

Deve, inoltre, essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza oppure deve aver presentato la domanda di iscrizione in queste liste non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali ( di norma 40° giorno antecedente la data delle elezioni).

(artt. 1,2,3,5 D.lgs. 12 aprile 1996 n. 197)

*Il numero di candidati deve essere compreso tra il minimo e il massimo previsto a seconda della dimensione del Comune.*

*Il numero è ricavabile dalla sottostante tabella così come il rispetto delle quote di genere .*

(artt. 37 e 73 D. L.vo 267/2000 e art. 2 legge 215/2012)

PROSPETTO ESEMPLIFICATIVO DI UNA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA PROPORZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE NELLA FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE A NORMA DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 2012

POPOLAZIONE DEL COMUNE	Numero dei consiglieri da eleggere e numero massimo dei candidati di ogni lista determinato dalla legge	Numero minimo dei candidati della lista stabilito dalla legge 2/3 o 3/4	Determinazione del numero dei candidati corrispondente a quello MINIMO di ogni lista con eventuale arrotondamento (1)	Quote di genere determinate sul numero MASSIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare (2)		Quote di genere determinate sul numero MINIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare (2)	
				2/3	1/3	2/3	1/3
Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti	48	2/3	32	32	16	21,33 = 21	10,66 = 11
Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti	40	2/3	26,66 = 27	26,66 = 27	13,33 = 13	18	9
Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti	36	2/3	24	24	12	16	8
Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e comuni capoluogo di provincia	32	2/3	21,33 = 21	21,33 = 21	10,66 = 11	14	7
Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti	24	2/3	16	16	8	10,66 = 11	5,33 = 5
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	16	2/3	10,66 = 11	10,66 = 11	5,33 = 5	7,33 = 7	3,66 = 4
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti	16	3/4	12	10,66 = 11	5,33 = 5	8	4
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	12	3/4	9	8	4	6	3

(1) L'arrotondamento si effettua all'unità superiore in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi (articolo 73, comma 1, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267).

(2) Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3), in presenza di decimali, la quota percentuale del genere più rappresentato (2/3) è arrotondata all'unità superiore se la relativa cifra decimale è pari o superiore a 50centesimi.

## Sezione 2 – IL CONTRASSEGNO SIMBOLO DELLA LISTA

La lista si contraddistingue con il contrassegno:

.....  
.....  
.....

la descrizione deve essere fedele alla rappresentazione grafica, cominciare con: "cerchio contenente..." e devono essere descritti tutti gli elementi con i loro colori e posizione. La descrizione del contrassegno DEVE essere riportata sempre IDENTICA ovunque sia richiesta.

## Sezione 3 – I DELEGATI DI LISTA

E' obbligatoria l'indicazione di entrambi i nomi  
(art. 32, Testo Unico 16 maggio 1960)

Indicare anche un recapito telefonico cellulare

Delegano il sig. .... nato a .....  
il ..... domiciliato in .....  
ed il sig. .... nato a .....  
il ..... domiciliato in .....  
i quali possono assistere, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di Sindaco ammesso e a ciascuna lista ammessa ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale.

I suindicati delegati hanno, altresì, facoltà di presentare le dichiarazioni di cui all'art. 72, comma 7, ultimo periodo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 .

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per le elezioni di cui trattasi, altra presentazione di candidatura

sono previste pene per i trasgressori.  
art. 1 legge 2.3.2004 n. 61.  
art. 32, comma 5, DPR 570/60

sono le dichiarazioni di collegamento con il candidato sindaco in caso di ballottaggio.

## Sezione 4 – ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI

Questa data deve essere la data di presentazione della lista in Comune

I certificati dei sottoscrittori vanno richiesti per tempo all'Ufficio elettorale del Comune in cui si svolgono le elezioni. (i sottoscrittori sono tutti elettori del Comune)

A corredo della presente, uniscono:

- a) numero ..... certificati, dei quali numero ..... collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;
- b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco, firmata ed autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235, e anche di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni .....
- .....
- c) numero ..... dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere comunale, firmate ed autenticata, contenenti anche le dichiarazioni sostitutiva attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235;
- d) la dichiarazione dei delegati della presente lista di candidati di collegamento al candidato alla carica di Sindaco;
- e) numero ..... certificati attestanti che il candidato alla carica di Sindaco ed i candidati alla carica di Consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;
- f) la dichiarazione -- sottoscritta dal Presidente o dal Segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio -- attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;
- g) i modelli del contrassegno della lista in triplice esemplare;
- h) copia del programma amministrativo da affiggere all'Albo Pretorio
- i) bilancio preventivo delle spese di cui all'art. 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n° 81 (limitatamente ai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti)

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il Sig. .... dimorante in .....

addi, .....

Indicare anche un numero di cellulare e garantire la reperibilità nelle giornate di esame liste h 24

I certificati dei candidati devono essere richiesti presso il rispettivo Comune di iscrizione alle liste elettorali.

devono esserci tante descrizioni quante sono le liste collegate assolutamente identiche alle descrizioni inserite nelle rispettive dichiarazioni di

L'analisi dei documenti elencati in questa sezione si trova da pag. 14 a pag. 17 presentata per ogni singolo documento

## Sezione 5 – I SOTTOSCRITTORI

### FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono ..... con sede in .....

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate.

I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9, e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

COGNOME	NOME	luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	firma
.....	.....	.....	.....	.....
documento di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
documento di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
documento di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
documento di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
documento di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
documento di identificazione .....				

Il promotore può essere la lista stessa, una persona di fiducia, un sottoscrittore, un candidato, etc

- I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune dove si vota;
- I sottoscrittori possono sottoscrivere una sola lista, per i trasgressori sono previste pene ( art. 1 legge 2.3.2004 n. 61. art. 32, comma 5, DPR 570/60)
- un candidato non può sottoscrivere la propria lista;
- inserire con precisione tutti i dati, scrivendo in maniera leggibile;
- i dati devono corrispondere con quanto indicato nel documento di riconoscimento;
- non sono ammesse cancellazioni con correttore (bianchetto), si deve solo barrare l'errore e correggere vicino;
- in caso di correzione di errore, l'autenticatore deve convalidare la correzione con timbro e sigla a fianco;
- in caso di firma annullata l'autenticatore deve convalidare l'annullamento con timbro e sigla a fianco e deve sottrarla dal numero delle firme da autenticare;
- **TUTTI I DATI DEVONO ESSERE INSERITI CON SCRITTUTA LEGGIBILE, POSSIBILMENTE STAMPATELLO.**  
(tutto ciò che non è leggibile sarà depennato)

## Sezione 6 – L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

### AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati (n.....),

(indicare il numero in cifre ed in lettere)

da me identificati a norma dell'art. 21, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., addi .....

timbro

Firma leggibile (nome e cognome per esteso), e qualifica del pubblico Ufficiale che procede alla autenticazione

Luogo e data sono dati assolutamente essenziali pena l'annullamento delle firme contenute

La data non può essere anteriore al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature  
(Art. 14, comma 3, L.n. 53/1990)

numero totale delle firme valide del presente modulo

Il timbro va posto se posseduto. In corrispondenza della firma devono essere chiaramente indicati il cognome e nome e la qualifica dell'autenticatore che determina l'appartenenza alle categorie dei soggetti idonei ad autenticare. (vedi il riquadro qui

#### Possono autenticare le firme:

notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti di appello e dei tribunali, i segretari delle procure della repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali, i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.  
(Art. 14, L.n. 53/1990)

La comunicazione di disponibilità è un documento che va presentato in copia insieme agli altri documenti



Di seguito procediamo all'analisi dei principali documenti da allegare.

## Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco

(allegato 3 - per i Comuni sopra i 15000 abitanti)

(allegato 3a - per i Comuni fino a 15000 abitanti)

Riportare esattamente quanto indicato nell'atto principale

Nei Comuni al di sotto i 15000 abitanti il Sindaco è collegato ad un'unica lista, quindi si descrive un solo contrassegno utilizzando il modello "allegato 3a"

Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il ..... dichiara di accettare la candidatura alla carica di Sindaco del Comune di ..... per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, che si svolgerà domenica.....

Il sottoscritto, altresì, dichiara che la presente candidatura è collegata alla/alle lista/e di candidati al Consiglio comunale recante/i il contrassegno/i:

- 1)....*descrizione contrassegno di questa lista*
- 2)....*descrizione contrassegno di lista collegata*
- 3) *descrizione contrassegno di lista collegata*
- 4) *etc*.....

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essersi candidato sindaco in altri Comuni e di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dall'art. 10 d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

....., addì .....

.....  
(firma)

### AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA

A norma dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig. ....

Nato a ..... il .....

Domiciliato in .....

Da me identificato con il seguente documento ..... n. ....

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì .....

Timbro

.....  
firma leggibile (nome e cognome per esteso)  
e qualifica del pubblico ufficiale che procede alla autenticazione.

Per l'autentica della firma si rinvia alle prescrizioni a pag. 12

I dati (data e luogo) inseriti qui devono essere uguali tra loro

**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Consigliere comunale**  
(allegato 4)

Riportare esattamente quanto  
indicato nell'atto principale

Modello di dichiarazione di  
accettazione di candidatura alla  
carica di Consigliere comunale

Il sottoscritto ..... nato a ..... il ..... dichiara di accettare la  
candidatura alla carica di Consigliere comunale nella lista recante il contrassegno.....

.....  
per l'elezione diretta del Sindaco e di n. .... Consiglieri per il Comune di..... che si svolgerà  
domenica.....

All'uopo dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dall'art. 10 d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura per altre liste per l'elezione del medesimo Consiglio comunale, di non essersi presentato  
candidato in altri comuni, oltre che in quello di..... e di non essere Consigliere in carica di altro Comune

....., addì .....

.....  
(firma)

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE  
CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA**

A norma dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza, alla sopra estesa  
dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig. .... nato a .....

il .....  
domiciliato in .....  
da me identificato con il seguente documento..... n. ....

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì .....

.....  
firma leggibile (nome e cognome per esteso)  
e qualifica del pubblico ufficiale che procede alla autenticazione.

Timbro

Per l'autenticazione della firma si rinvia alle  
prescrizioni a pag. 12

I dati (data e luogo) inseriti qui  
devono essere uguali tra loro

**Modello di dichiarazione dei Delegati** (solo per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)  
(allegato n. 5)

Modello di dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato alla carica di sindaco per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

I sottoscritti, sig. .... nato a .....  
il ..... domiciliato a .....  
e il sig. .... nato a .....  
il ..... e domiciliato a .....  
delegati della lista recante il seguente contrassegno

dichiarano che, in occasione dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di .....  
che avrà luogo domenica ..... la lista rappresentata dai sottoscritti è collegata alla candidatura alla carica di Sindaco  
del sig. .... nato/a a ..... il .....

Firma .....


Firma.....

**AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI DELEGATI DI LISTA CHE DICHIARANO IL COLLEGAMENTO CON UN CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO**

A norma dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di sindaco dal sig. ....  
nato a ..... il ..... domiciliato in .....  
da me identificato con il seguente documento.....n. ....  
e dal sig. .... nato a ..... il .....  
domiciliato in .....  
da me identificato con il seguente documento.....n. ....

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì.....



.....  
firma leggibile (nome e cognome per esteso) e  
qualifica del pubblico ufficiale che procede alla autenticazione.

Per l'autentica della firma si rinvia alle prescrizioni a pag. 12

## Dichiarazione attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico

La *dichiarazione* che la lista è presentata in nome e per conto del partito (comunemente detta "*autorizzazione* ad utilizzare la denominazione o il simbolo, o parte di esso, di un partito o gruppo politico") deve sempre discendere dal Presidente o dal Segretario nazionale anche se viene data da Presidenti o Segretari regionali o provinciali.

Infatti, questi ultimi possono "*autorizzare*" solo se la loro qualifica all'interno del partito o gruppo politico è attestata dal Presidente o Segretario nazionale; anche nel caso in cui i medesimi vogliano incaricare una terza persona a rilasciare tale "*autorizzazione*", è necessario che possiedano l'attestazione del Presidente o del Segretario nazionale.

La firma sulle attestazioni, incarichi, dichiarazioni sono autenticate esclusivamente da notaio.

(art. 2 legge 132/93)

Questo argomento di apparente semplicità è invece piuttosto insidioso e presenta un'ampia varietà di casi.

Per questa ragione, considerato che l'uso del simbolo di altrui proprietà è stato in passato fonte di errori/omissioni che hanno anche creato pericolo di bocciatura della lista, si suggerisce vivamente di fare riferimento per tempo, in via informale, alla propria Commissione Elettorale Circondariale che sarà disponibile a dare indicazioni sicure per ogni caso specifico.

## Modelli del Contrassegno

I modelli del contrassegno devono essere presentati in 3 copie di diametro 10 cm. per la riproduzione sul manifesto della lista dei candidati e in 3 copie di diametro 3 cm. per la riproduzione sulla scheda di votazione.

Tutto il contrassegno, comprese le scritte, deve essere inserito in un cerchio chiuso.

Per evitare inconvenienti spiacevoli si suggerisce che i contrassegni siano disegnati su carta lucida con inchiostro tipografico per la riproduzione esatta dei colori e che nella descrizione venga indicata la parte superiore e inferiore dei modelli medesimi.

### Il contrassegno viene ricusato se:

- è identico o si possa facilmente confondere con altro già presentato per la stessa consultazione;
- è identico o si possa facilmente confondere a quello notoriamente usato da altri partiti o raggruppamenti politici, salvo autorizzazione (cfr. paragrafo precedente);
- riproduce i simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore, salvo autorizzazione
- riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa.

(art. 33, comma 2, lett. a, DPR 570/60)

## Copia del programma amministrativo (artt. 71 e 72 D.lgs.267/2000)

Il programma amministrativo va consegnato, in duplice copia, una da affiggere all'Albo Pretorio del Comune e una da consegnare alla Commissione Elettorale Circondariale.

Nei Comuni superiori a 15.000 abitanti è possibile che più liste sostengano lo stesso candidato Sindaco, in questo caso il programma dovrà essere uguale per tutte le liste.

## Bilancio preventivo

Il bilancio preventivo delle spese va presentato solo nei Comuni superiori a 1 50.000 abitanti

( art 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n° 81)



## Designazione del Mandatario elettorale

( allegato n. 7 )

*Previsto solo per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

Per il finanziamento della propria campagna elettorale, il candidato Sindaco o Consigliere comunale deve designare il Mandatario elettorale per la raccolta di fondi fatta dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni.

E' esentato il candidato che spende meno di € 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio;  
(art.13, comma 6, della legge 96/2012)

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

La Designazione deve essere presentata a questo Ufficio:

**La descrizione del contrassegno DEVE essere rigorosamente UGUALE a quella del modello principale (allegato 1)**

Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione **superiore a 15.000 abitanti**.  
Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a sindaco o a consigliere comunale

**DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE**  
NELL'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE  
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

(da presentare al collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'appello o, in mancanza, presso il Tribunale del capoluogo della regione)

Il sottoscritto ..... nato a ..... il .....  
residente in.....

Avendo accettato la candidatura alla carica di Sindaco *oppure* alla carica di Consigliere comunale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di ..... che si svolgerà domenica .....,  
nella lista contraddistinta dal seguente contrassegno: .....

.....  
a norma dell'art. 13, comma 6, lettera a), della legge 6 luglio 2012, n.96, e dell'art.7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n.515

**DESIGNA,**

quale Mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla legge, il Sig. .... nato a ..... il ....., residente in .....

.....  
(firma del candidato)

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA**

A norma dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione dal sig. .... nato a ..... il ..... domiciliato in ..... da me identificato con il seguente documento..... n. .... Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì .....

.....  
Firma **leggibile** (nome e cognome per esteso),  
e qualifica del pubblico Ufficiale che procede alla autenticazione.

.....

Per l'autentica della firma si rinvia alle prescrizioni a pag. 12

## ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Allegato 1 - Modello Principale "dichiarazione di presentazione...." – Comune sopra i 15000 abitanti
- Allegato 2 - Atto Separato
- Allegato 3 - Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco - Comune sopra 15000 abitanti
- Allegato 3a - Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco - Comune sino 15000 abitanti
- Allegato 4 - Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Consigliere Comunale
- Allegato 5 - Modello di dichiarazione dei Delegati – solo per Comuni sopra i 15000 abitanti
- Allegato 6 - Modello Principale "dichiarazione di presentazione...." – Comune sino i 15000 abitanti
- Allegato 7 - Designazione del Mandatario elettorale



Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione *superiore* a 15.000 abitanti

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di ....., nel numero di ....., risultante dalle firme debitamente autenticate, contenute in questo foglio ed in numero ..... atti separati, nonché da numero di dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal secondo comma dell'art. 28 del Testo Unico 16 maggio 1960 n. 570, e successive modificazioni, dichiarano di presentare, per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di ..... che avrà luogo domenica ....., candidato alla carica di Sindaco il sig. .... nato a ..... il .....

Per la predetta elezione i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero .....candidati alla carica di Consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti:

.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

La lista si contraddistingue con il contrassegno: .....

.....

.....

Delegano il sig. ....  
nato a ..... il .....  
e domiciliato in .....  
Tel. ....  
ed il sig. ....  
nato a ..... il .....  
domiciliato in .....  
Tel. ....

i quali possono assistere, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di Sindaco ammesso e a ciascuna lista ammessa ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale.

I sindacati delegati hanno, altresì, facoltà di presentare le dichiarazioni di cui all'art. 72, comma 7, ultimo periodo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per le elezioni di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente, uniscono:

- a) numero ..... certificati, dei quali numero ..... collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;
- b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco, firmata ed autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235, e anche di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni.....  
.....  
.....
- c) numero ..... dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere comunale, firmate ed autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235;
- d) la dichiarazione dei delegati della presente lista di candidati di collegamento al candidato alla carica di Sindaco;)
- e) numero ..... certificati attestanti che il candidato alla carica di Sindaco ed i candidati alla carica di Consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;
- f) la dichiarazione -- sottoscritta dal Presidente o dal Segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio -- attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;
- g) i modelli del contrassegno della lista in triplice esemplare;
- h) copia del programma amministrativo da affiggere all'Albo Pretorio
- i) bilancio preventivo delle spese di cui all'art. 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n° 81 (limitatamente ai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti).

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il Sig. .... dimorante in .....  
Tel. ....

....., addì, .....

### FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono:

..... con sede in .....

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9, e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	


La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

#### AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati (n. ....),  
(indicare il numero in cifre ed in lettere)

da me identificati a norma dell'art. 21 comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., addì .....



.....  
Firma leggibile (nome e cognome per esteso),  
e qualifica del pubblico Ufficiale che procede alla autenticazione.



ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO  
E DEL CONSIGLIO COMUNALE

(ATTO SEPARATO)

**PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI**

Elenco n. ....dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno.....  
.....  
per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di .....

La lista dei sottototati candidati è collegata con la candidatura a Sindaco del sig. ....,  
nato a ..... il ..... per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale che  
avrà luogo domenica .....

**CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE**

N.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

## SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono .....

..... con sede in .....

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	


La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

#### AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati (n. ....),  
(indicare il numero in cifre ed in lettere)

da me identificati a norma dell'art. 21 comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., addì .....



.....  
Firma leggibile (nome e cognome per esteso),  
e qualifica del pubblico Ufficiale che procede alla autenticazione..

Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Il sottoscritto ..... nato a ..... il ..... dichiara di accettare la candidatura alla carica di Sindaco del Comune di ..... per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, che si svolgerà domenica.....

Il sottoscritto, altresì, dichiara che la presente candidatura è collegata alla/alle lista/e di candidati al Consiglio comunale recante/i il contrassegno/i:

- 1)....*descrizione contrassegno di questa lista*
- 2)....*descrizione contrassegno di lista collegata*
- 3)... *etc.* .....

A norma dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e per gli effetti previsti dall'articolo 46 del d.P.r. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 10, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 235/2012.

Il sottoscritto dichiara sia di non aver accettato la candidatura a sindaco in nessun altro comune, sia di non essere sindaco o consigliere comunale in altro comune salvo il caso di elezioni contestuali.

....., addì .....

.....  
(firma)


### AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

A norma dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig..... nato a ..... il ..... domiciliato in..... da me identificato con il seguente documento.....n. ....

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso Di dichiarazione mendace.

....., addì .....

.....  
Firma leggibile (nome e cognome per esteso),  
e qualifica del pubblico Ufficiale che procede alla autenticazione..



Allegato 4 - Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Consigliere Comunale

Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di consigliere comunale

Il sottoscritto.....nato a .....  
il ..... dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere comunale nella lista .  
recante il contrassegno .....  
.....  
per l'elezione diretta del Sindaco e di n.....Consiglieri per il Comune di....., che si  
svolgerà domenica.....

A norma dell'articolo, 12, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235e per gli effetti previsti dall'articolo 46 del d.P.r. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 10, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 235/2012.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura per altre liste per l'elezione del medesimo Consiglio comunale, di non essersi presentato candidato in altri Comuni, oltre che in quello di..... e di non essere Consigliere in carica di altro Comune.

....., addì .....


.....  
(firma)

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE**

A norma dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig..... nato a ..... il ..... domiciliato in ..... da me identificato con il seguente documento.....n. ....

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì .....



.....  
Firma leggibile (nome e cognome per esteso),  
e qualifica del pubblico Ufficiale che procede alla autenticazione..

Modello di dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato alla carica di sindaco per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

I sottoscritti, sig .....  
nato a ..... il .....  
e domiciliato a .....  
Telefono.....

e sig .....  
nato a ..... il .....  
e domiciliato a .....  
Telefono.....

delegati della lista recante il seguente contrassegno .....

dichiarano che, in occasione dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di .....  
che avrà luogo domenica.....la lista rappresentata dai sottoscritti è collegata alla  
candidatura alla carica di Sindaco del sig. ....  
nato/a a .....il .....

Firma .....

Firma.....


**AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI DELEGATI DI LISTA CHE DICHIARANO IL COLLEGAMENTO CON UN CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO**

A norma dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di sindaco dal sig.....  
..... nato a ..... il .....  
domiciliato in ..... da me identificato con il  
seguito documento.....n. ....

e dal sig. .... nato a .....  
il..... domiciliato in ..... da me  
identificato con il seguente documento.....n.....

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in. Caso di  
dichiarazione mendace.

....., addì.....



.....  
Firma leggibile (nome e cognome per esteso),  
e qualifica del pubblico Ufficiale che procede alla autenticazione..

Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione **superiore a 15.000 abitanti**.  
Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a sindaco o a consigliere comunale

**DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE  
NELL'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE  
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI**

(da presentare al collegio regionale di garanzia elettorale  
costituito presso la Corte d'appello  
o, in mancanza, presso il Tribunale del capoluogo della regione)

Il sottoscritto ....., nato a ..... il .....,  
residente in.....

Avendo accettato la candidatura alla carica di Sindaco *oppure* alla carica di Consigliere comunale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di ..... che si svolgerà domenica .....,  
nella lista contraddistinta dal seguente contrassegno:.....

.....  
.....  
a norma dell'art. 13, comma 6, lettera a), della legge 6 luglio 2012, n. 96, e dell'art. 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n.515

**DESIGNA,**


quale Mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla legge, il Sig. ....,  
nato a ..... il ....., residente in .....

(firma del candidato)

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA**

A norma dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione dal sig. ....  
nato a ..... il ..... domiciliato in .....  
da me identificato con il seguente documento.....n. ....  
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì .....



.....  
Firma leggibile (nome e cognome per esteso),  
e qualifica del pubblico Ufficiale che procede alla autenticazione.

# **NORMATIVA**

## **CONCERNENTE LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE**

(in ordine cronologico)

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570**

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

Art. 28. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 27, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 15)  
Sotto i 15.000 abitanti

1. **COMMA ABROGATO.**
2. **COMMA ABROGATO.**
3. La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
4. I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista.
5. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.
6. **COMMA ABROGATO.**
7. Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal Sindaco, o da un notaio, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore. **((PERIODO ABROGATO))**.
8. Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica.
9. E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare.
10. Nessuno può accettare le candidature in più di una lista nello stesso comune.
11. La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.
12. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale mandamentale.

Art. 32. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 18)  
Sopra i 15.000 abitanti

1. **COMMA ABROGATO.**
2. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma.
3. La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
4. I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi: le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28.
5. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.
6. **COMMA ABROGATO.**
7. Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
8. Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso Comune.
9. Con la lista devesi anche presentare:
  - 1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
  - 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, (...);
  - 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;
  - 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28.
10. La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.
11. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio.

#### Art. 33.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 32, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 20)

...omissis

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;  
b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'articolo 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

((d-bis) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista));

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi ((in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni)).

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4) del nono comma dell'articolo 32, appositamente convocati.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale.

### **LEGGE 21 marzo 1990, n. 53**

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

#### Art. 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto - legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ((nonché' per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,)) i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

**LEGGE 11 agosto 1991, n. 271**  
Modifiche ai procedimenti elettorali.

Art. 4.

...omissis...

9. L'undicesimo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come risulta modificato, da ultimo, dall'articolo 1, primo comma, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, è sostituito dal seguente: "La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione".

10. Il decimo comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come risulta modificato, da ultimo, dall'articolo 1, primo comma, lettere a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, è sostituito dal seguente: "La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione".

**LEGGE 25 marzo 1993, n. 81**

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

Art. 3.

Sottoscrizione delle liste

1. (sostituito dall'art. 3 delle legge 120/99)
2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.
4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari.

...omissis...

Art. 30.

Pubblicità delle spese elettorali

1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.
2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

Art. 34.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli ...omissis..., 28, primo e secondo comma; ...omissis..., 32, primo e sesto comma; ...omissis... del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.
- ...omissis...

### **DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 197**

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

#### Art. 1.

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea - di seguito indicati "cittadini dell'Unione" - che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.

2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

- a) la cittadinanza;
- b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;
- c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già iscritti;
- d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

3. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

...omissis...

5. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell'Unione l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilità a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.

...omissis...

#### Art. 2.

1. La domanda di cui all'art. 1 è presentata all'ufficio comunale competente ...omissis...

#### Art. 3.

1. In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'art. 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (40° giorno - Nota del redattore) e...omissis...

#### Art. 5.

1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81:

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità;

2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

...omissis...

### **LEGGE 30 aprile 1999, n. 120**

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.

#### Art. 3.

(Sottoscrizione dei gruppi di candidati e delle liste)

...omissis...

2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

"1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

- a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;
- c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti".

**DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267**  
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 9

Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.  
...omissis...

Articolo 37

Composizione dei consigli

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

- a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- h) da 12 membri negli altri comuni.

...omissis...

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Articolo 55

Elettorato passivo

- 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.
- 2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

Articolo 56

Requisiti della candidatura

- 1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
- 2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

Art. 60

Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, ((consigliere metropolitano,)) provinciale e circoscrizionale:

- 1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) **NUMERO ABROGATO**;
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici.
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
- 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
- 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate; ) \*
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
- 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione)).

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

...omissis...

\* La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio-6 febbraio 2009, n. 27 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, numero 9), del presente articolo 60 "nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate"

#### Art. 61

(( Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia ))

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

1) il ministro di un culto;

2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale ((. . .))

((1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.)) La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 ottobre 2000, n. 450 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo 61, n. 2, "nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto alla carica di sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco."

#### Art. 63

##### Incompatibilità

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, ((consigliere metropolitano,)) provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. ...omissis...La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato. La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 5 giugno 2013, n. 120, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 63 ...omissis...nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti".

#### Articolo 65

(( (Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). ))

((1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune)).

#### Articolo 66

Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

#### Articolo 67

Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

#### Art. 71

Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti

...omissis...

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

...omissis...

#### Art. 72

Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

...omissis...

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

...omissis...

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

#### Art. 73

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.((Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi)).

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

.. 3. ...omissis...

Articolo 274  
Norme abrogate

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

...omissis...

1. legge 23 aprile 1981, n. 154, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali;

...omissis...

cc) legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente agli articoli: 1, 2, 3, comma 5, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 10, commi 1 e 2, da 12 a 27 e 31;

dd) articoli 1 e 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415;

...omissis...

pp) articoli 2, 7 e 8, commi 4 e 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

...omissis...

rr) legge 13 dicembre 1999, n. 475, ad eccezione dell'articolo 1, comma 3, ...omissis...

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445**

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Art. 76.  
Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

**LEGGE 2 marzo 2004, n. 61**  
Norme in materia di reati elettorali.

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 100, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. ...omissis... Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro";

b) all'articolo 106, le parole: "con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti:  
"con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro".

2) il quarto comma è abrogato;

b) all'articolo 93:

1) le parole: ", ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura" sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a euro".

### **LEGGE 12 novembre 2011, n. 183**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012).

#### **Art. 15**

Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

...omissis...

b) all'articolo 41, il comma 2 è abrogato;

...omissis...

### **LEGGE 6 luglio 2012, n. 96**

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

#### **Art. 13**

Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

...omissis...

4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

...omissis...

5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge:

a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;

b) articolo 11;

c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale; ((gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;))

d) articolo 13;

e) articolo 14;

f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.

7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste ((per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti)), il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.

### **LEGGE 23 novembre 2012, n. 215**

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.

#### **Art. 2**

Parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici»;

b) all'articolo 46, comma 2, dopo la parola: «nominano» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,»;

c) all'articolo 71:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi»;

...omissis...

d) all'articolo 73:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi»;

...omissis...

### **DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235**

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

#### **Art. 10**

Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, ...omissis...:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis (associazione di tipo mafioso, nota del redattore) del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); (associazione per delinquere, contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, nota del redattore)

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159. (di tipo mafioso, camorra o altre associazioni che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Nota del redattore)

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

#### Art. 12

##### Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.

#### Art. 17

##### Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

b) l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni;

c) l'articolo 9, ottavo comma, n. 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

d) l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, n. 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico.

# GIURISPRUDENZA

## PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE

### CONTRASSEGNO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 27 agosto 1976, n. 1150  
CONFONDIBILITÀ

« L'art. 33 del testo unico n. 570 del 1960, modificato dall'art. 13 della legge n. 130 del 1975, prevede almeno due fattispecie:

- 1) quella che si verifica quando due o più liste vengono contraddistinte con contrassegni identici o facilmente confondibili tra loro;
- 2) quella che si ha allorché i contrassegni in contestazione sono quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici.

...omissis... per la prima ipotesi vale il criterio della priorità temporale nella presentazione, per la seconda non si può prescindere dall'accertamento sulla legittima provenienza delle liste del partito che vogliono rappresentare. »

...omissis.- « due fattispecie di confondibilità dei contrassegni elettorali per le quali la commissione elettorale circondariale ha il potere di ricusarli. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 17 luglio 2000, n. 3922  
CONFONDIBILITÀ

« Risultano facilmente confondibili due contrassegni contraddistinti dalla presenza di un unico simbolo, che del contrassegno ha una funzione caratterizzante, in cui le diversità abbiano così scarsa incisività da accrescere la possibilità di errore sulla identità dei soggetti presentatori delle liste. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 17 luglio 2000, n. 3922  
DIVIETO DI RIPRODURRE IL SIMBOLO DI PARTITI PRESENTI IN PARLAMENTO

« È illegittima l'ammissione alle elezioni di un gruppo di candidati contraddistinti da un contrassegno che sostanzialmente riproduce un simbolo usato da altro partito presente in Parlamento. »

CONSIGLIO DI STATO – Adunanza plenaria  
Decisione 17 dicembre 1996, n. 24  
DELEGA A PRESENTARE CONTRASSEGNI DI PARTITI PRESENTI IN PARLAMENTO

...omissis...« È legittima la presentazione di una lista da parte di un soggetto munito di delega, debitamente sottoscritta dagli organi di partito, sprovvista delle generalità del delegato. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 25 maggio 1998, n. 688  
DELEGA A PRESENTARE CONTRASSEGNI DI PARTITI PRESENTI IN PARLAMENTO

« Mentre è necessaria l'autenticazione notarile della firma del legale rappresentante di un partito per l'utilizzazione del contrassegno elettorale da parte di uno dei soggetti indicati all'art. 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, l'atto di sub-delega a una terza persona può essere autenticato secondo le modalità indicate all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 14 novembre 2006, n. 6683  
MODALITA' DI APPOSIZIONE – DESCRIZIONE GRAFICA

« Gli adempimenti formali sanciti dall'art. 28 comma 4, D.P.R. n. 570/60, hanno carattere sostanziale e non ammettono equipollenti, in quanto strettamente funzionali non soltanto alla garanzia dell'intervenuta formazione della lista dei candidati in epoca antecedente alla raccolta delle firme di presentazione, ma anche e soprattutto ad assicurare la certa direzione delle manifestazioni di volontà espresse dagli elettori sottoscrittori (Cons. Stato, V, 23 settembre 2005, n. 5011; 27 ottobre 2005, n. 5985). Nel quadro dei predetti requisiti sostanziali è da comprendere il simbolo recante la raffigurazione del contrassegno della lista perché diretto, insieme alle altre indicazioni, a garantire che i presentatore che sottoscrivano percepiscano immediatamente i soggetti (sindaco e candidati al consiglio comunale) che partecipano alla competizione tramite le liste da loro sottoscritte. La raffigurazione del simbolo che rappresenta l'elemento più vistoso, apposto sulla prima pagina del modulo, non può essere sostituita dalla sua descrizione »...omissis....

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 6 febbraio 2007, n. 482  
CONTRASSEGNO INCOLLATO

« L'art. 28, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, si limita [...] a prevedere che la firma dei sottoscrittori della lista venga apposta su "appositi moduli recanti il contrassegno della lista"; il quinto comma prevede, a sua volta, che " è obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato". Nel difetto di prescrizioni più puntuali e specifiche, atte a disciplinare le concrete modalità di apposizione, sui moduli stessi, del contrassegno di lista, deve ritenersi che anche una modalità, quale quella di incollare il contrassegno stesso al modello predisposto, sia pienamente valida e sufficiente ai fini di cui si tratta. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 27 giugno 2001, n. 3510  
SOSTITUZIONE EFFETTI

« Posto che il contrassegno riveste una funzione meramente integrativa della lista, legittimamente i sottoscrittori del primo contrassegno sono considerati sottoscrittori anche del secondo dalla commissione elettorale circondariale che ne ha chiesto loro la sostituzione.»

## RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

CORTE COSTITUZIONALE  
Sentenza 19 febbraio - 4 marzo 1992, n. 83  
LIMITE MASSIMO DELLE SOTTOSCRIZIONI – INDEROGABILITÀ

...omissis...« Chi volesse influenzare indebitamente il corpo elettorale con la dimostrazione di forza consistente nella raccolta di un più alto numero di sottoscrizioni non sarebbe distolto da tale intento, se al superamento del limite massimo delle sottoscrizioni facesse seguito una semplice regolarizzazione della lista con la cancellazione ad opera della commissione elettorale circondariale delle sottoscrizioni in eccesso. ...omissis...la inosservanza delle norme relative alla presentazione delle candidature comporta la non ammissione delle stesse alla competizione elettorale. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 22 febbraio 2002, n. 1087

RATIO DEGLI ARTICOLI 28 E 32 DEL TESTO UNICO N. 570 DEL 1960 VIOLAZIONE — CONSEGUENZE

Massima « Gli articoli 28 e 32 del d.P.R. n. 570 del 1960 sono norme volte ad assicurare, in funzione della piena trasparenza e linearità che devono caratterizzare le operazioni elettorali, che le sottoscrizioni stesse siano state apposte su moduli atti a consentire non solo la conoscenza della lista che si va a presentare, ma anche di avere piena e indubitabile consapevolezza circa l'esatta identità dei candidati inclusi.

La loro violazione determina l'illegittimità dell'eventuale ammissione della lista. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 28 gennaio 2005, n. 187

UTILIZZAZIONE DI MODULI DIVERSI RISPETTO A QUELLI PREDISPOSTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO

...omissis...« La normativa non impone certamente ai presentatori della lista di riprodurre pedissequamente l'aspetto grafico dei moduli predisposti dal Ministero dell'Interno ed allegati alle "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature", diramate in occasione di ogni tornata elettorale. Tuttavia, non altrettanto è però a dirsi per la struttura contenutistica degli stessi che, invece, promana direttamente dal riferito art. 32 del d.P.R. n. 570 del 1960. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 14 novembre 2006, n. 6683

OMISSIONE DATI CANDIDATI

...omissis...« La data e il luogo di nascita sono quindi un elemento essenziale del modulo al pari della raffigurazione del simbolo e non una semplice formalità, ...omissis... elemento essenziale della consapevolezza dei sottoscrittori è soprattutto la persona dei soggetti candidati alla carica di sindaco e di consigliere, senza possibilità di errori dovuti ad omonimia, che possono essere impediti soltanto se le generalità dei candidati siano completamente riportate e comprendano cioè anche i dati anagrafici. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 16 aprile 2012, n. 2144

COMPILAZIONE - OMESSA INDICAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO – RICUSAZIONE

Nel caso di comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l'omessa indicazione del candidato alla carica di sindaco nel modello di presentazione della lista comporta la ricusazione dell'ammissione della lista stessa.

" ...omissis... il dettato dell'art. 28 comma 1 del D.P.R. n. 570/1960, ...omissis... tassativamente dispone che " I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, ...omissis... articolo 71, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000 precisa, inoltre, che "con la lista dei candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco ...omissis... ".

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 5 luglio 2006, n. 4253  
ERRONEA IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI NELLE LISTE

« La volontà dei sottoscrittori di una lista si riferisce alla presentazione dell'intera lista con i candidati ivi identificati. Pertanto, le sottoscrizioni, potendo anche prescindere dalla conoscenza personale del candidato, devono intendersi finalizzate ad accettare i candidati così come individuati attraverso il nome e cognome ed i relativi dati anagrafici e quindi, con implicita esclusione di candidati diversi, tranne l'ipotesi di errore materiale chiaramente individuabile. Pertanto, se alcuni candidati risultano diversi negli elementi di identificazione (ossia, data di nascita, giorno, mese ed anno) ed anche nel cognome, rispetto a quelli indicati nei modelli sottoscritti dai presentatori, la volontà di questi ultimi non appare chiaramente orientata nel senso di voler presentare un candidato con quei diversi dati anagrafici, né è possibile provare che gli stessi, in tal caso, avrebbero sottoscritto la lista. Di conseguenza, deve ritenersi che l'errata trascrizione, nella lista, del cognome e della data di nascita di un candidato corrisponde, nella sostanza, alla mancata inclusione nella stessa del soggetto che ha accettato la candidatura, atteso che la sottoscrizione sui modelli contenenti quei dati anagrafici dà certezza sul fatto che gli elettori intendevano presentare quei candidati e non altri candidati».

...omissis...« L'errata trascrizione nella lista dei candidati del cognome e della data di nascita di un candidato corrisponde alla mancata inclusione nella stessa del soggetto che ha accettato la candidatura. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 21 ottobre 1998, n. 1528  
CANDIDATO CON NOMINATIVO APPOSTO PER ERRORE SOLO SU ALCUNI FOGLI

...omissis...« È legittima la decisione di ammettere un candidato il cui nominativo per errore sia stato apposto soltanto su alcuni dei fogli allegati al modello principale. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 22 gennaio 1987, n. 19  
MODIFICA ALL'ELENCO DEI CANDIDATI

« La sottoscrizione originaria di una lista non può essere riferita a successive modifiche apportate all'elenco dei candidati.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 15 maggio 2014, n. 2514  
COMPILAZIONE - RETTIFICA DATA DI NASCITA – OMONIMIA – NON POSSIBILE – RIPRISTINO QUOTE DI GENERE

La rettifica della data di nascita equivarrebbe alla sostituzione di un candidato con un altro e quindi alla presentazione di una nuova candidatura, ...omissis... ancorché la firma apposta in calce alla dichiarazione di accettazione della candidatura appare essere la medesima e la signora ...nata a ...il ...ha dichiarato in data ..... di non essere candidata a consigliere comunale e di non aver dato il consenso alla utilizzazione del proprio nome per l'inserimento della lista di cui trattasi - è fondamentale ai fini della decisione la circostanza che la volontà dei presentatori della lista è stata espressa, ...omissis..., con riferimento non alla signora ...nata a ...il... ma alla omonima signora nata nella medesima località il ..., realmente esistente, senza che in essi fossero inseriti altri dati ad esse relativi.

Le dichiarazioni postume consegnate all'Ufficio elettorale da detti presentatori devono inoltre ritenersi inidonee a privare di rilevanza la circostanza che, alla scadenza del termine per la presentazione della lista, la sottoscrizione apposta in calce al modello di presentazione dei candidati alla carica di consigliere comunale per la lista di cui trattasi, era sostanzialmente riferita a persona diversa da quella indicata poi in dette dichiarazioni, pena la violazione dei termini perentori fissati dalle disposizioni in materia elettorale ...omissis...

Neppure appaiono suscettibili di positiva valutazione le tesi ...omissis... volte a dimostrare: b1) che il rispetto delle quote di genere dovrebbe essere verificato con riguardo alla lista dei candidati come presentata, senza che possano incidere eventuali successivi provvedimenti della Sottocommissione elettorale, che, con l'approvazione e l'ammissione della lista, si sarebbe spogliata del potere di effettuare ulteriori verifiche sul rispetto di dette quote; b2) che la possibilità che la Commissione elettorale possa apportare correzioni postume alla lista per ristabilire il rispetto delle quote contrasterebbe con la lettera dell'art. 30 del d.P.R. n. 570/1960, che stabilisce che le verifiche vanno effettuate entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature ...omissis

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 4 marzo 2005, n. 856  
COMPILAZIONE – FOGLI MOBILI-

...omissis...I modelli su cui sono raccolte le firme per la presentazione delle candidature alle cariche di sindaco e di consigliere comunale devono garantire il collegamento tra i singoli fogli sottoscritti e il contrassegno di lista e i nominativi dei candidati. Inidoneo allo scopo è, perciò, il foglio sottoscritto, privo di riferimenti, spillato sull'atto principale. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 6 aprile 2007, n. 1553  
COMPILAZIONE – FOGLI MOBILI-

E' "valida e regolare la lista dei candidati di più facciate, nella quale la prima sia spillata ai moduli separati contenenti un collegamento con la prima risultante da un timbro o da una firma. ...omissis ..."

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 23 settembre 2005, n. 5011  
COMPILAZIONE – FOGLI MOBILI – RICUSAZIONE

L'art. 28 considera "perfetto" e valido il modulo che rechi in calce l'autenticazione (vedi art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nota del redattore) ...omissis...

È, insomma, l'autenticazione l'elemento perfezionativo del singolo modulo con la conseguenza che, se un modulo è insufficiente a raccogliere il numero di firme necessario, occorre proseguire l'attività di raccolta utilizzando un altro modulo recante l'articolata intestazione descritta dal ridetto art. 28.

...omissis... deve essere riusata, ...omissis... la presentazione di una lista, ove ...omissis... le sottoscrizioni dei presentatori della stessa siano state apposte su fogli mobili (singolarmente privi dei dati previsti dall'art. 28 citato) separati dal modulo (vero e proprio) recante il contrassegno della lista e l'elenco di tutti i candidati (comprensivo dei rispettivi dati anagrafici), per la ragione di rilievo sostanziale che tali modalità non consentono alcuna certezza sul fatto che gli elettori, che hanno materialmente apposto le sottoscrizioni sui fogli "allegati," intendessero effettivamente e consapevolmente presentare proprio quella lista e quei candidati. ...omissis... La raccolta delle firme di presentazione della lista elettorale può, dunque, essere legittimamente effettuata su fogli separati solo se questi ultimi (singolarmente considerati) soddisfino tutti i requisiti di forma indicati dalla più volte menzionata norma dell'art. 28, quarto comma, del d.P.R. n° 570/1960, ovvero se gli stessi fossero già materialmente collegati al modulo principale al momento della apposizione delle sottoscrizioni, circostanza dimostrata soltanto dall'apposizione trasversale del timbro del pubblico ufficiale autenticante.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 23 settembre 2005, n. 5011, 14 aprile 2008, n. 1661 e 27 ottobre 2005, n. 5895  
COMPILAZIONE – FOGLI MOBILI – INSANABILITA'

L'utilizzo di fogli mobili non può essere sanato: a) dall'eventuale dichiarazione dell'autenticatore attestante l'apposizione delle stesse, perché questi può "asseverare l'autenticità delle firme" ma non "attestare quale fosse l'effettiva consapevolezza dei sottoscrittori in merito all'identità dei candidati ed alla conoscenza certa dello stesso simbolo di lista. b) dall'apposizione delle firme su moduli recanti l'informativa prevista dal codice della privacy " la mera indicazione dei promotori della sottoscrizione non sta di per sé a significare che i sottoscrittori fossero effettivamente a conoscenza della lista dei candidati. D'altra parte l'indicazione dei promotori è stata espressamente prevista ai fini dell'obbligo di informativa in materia di trattamento dei dati personali e non allo scopo di dar conoscenza dei nominativi dei candidati, ai quali non si fa in alcun modo riferimento". c) dall'indicazione del numero complessivo delle firme autenticate.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 7 novembre 2006, n. 6545  
COMPILAZIONE – FOGLI MOBILI – RICUSAZIONE

« È legittima l'esclusione di una lista elettorale nel caso in cui le sottoscrizioni degli elettori siano apposte, in parte, su un modulo di più facciate, che non rechi il contrassegno di lista e i nomi dei candidati alle cariche di sindaco e di consigliere e sia semplicemente spillato, senza l'apposizione di un timbro o di una firma che attesti il collegamento tra i due fogli, ad un altro modulo recante il contrassegno e i nominativi... .omissis...»

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

Cassazione penale, 1 febbraio 2013 n. 5239  
ATTO PUBBLICO - FALSITÀ IDEOLOGICA

L'atto di autenticazione va qualificato come atto pubblico e conseguentemente "integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico la condotta del notaio che, provvedendo all'autenticazione di firma relativa a scrittura privata, attesti falsamente l'avvenuta preventiva identificazione del sottoscrittore oppure l'apposizione della firma in sua presenza, in quanto l'atto di autenticazione ha autonoma funzione probatoria rispetto alla scrittura privata"

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 31 marzo 2014 n. 1542  
REQUISITO SOSTANZIALE

L'autenticazione della sottoscrizione, lungi dall'essere un mero (e vuoto) adempimento di carattere formale, si traduce in un requisito sostanziale in quanto assicura "la genuinità delle firme dei presentatori di lista, impedendo abusi e contraffazioni"

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 22 gennaio 2014 n. 282  
MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEI SOTTOSCRITTORI

...omissis... Le firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall'art. 21 del t.u. 28 dicembre 2000 n. 445, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione.

L'art. 21, comma 2, del t.u. 28 dicembre 2000 n. 445, nella parte in cui esige che "...l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione..." non impedisce che le autentiche siano apposte nella parte retrostante del foglio contenente la dichiarazione di accettazione della candidatura (o di presentazione delle liste). ...omissis...

Sono da ritenere valide le autenticazioni nelle quali il pubblico ufficiale ha identificato il candidato (o il delegato di lista), seguendo pedissequamente la modulistica ministeriale, attraverso la formula "...della cui identità sono certo"; ...omissis...

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 18 giugno 2001, n. 3212  
MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEI SOTTOSCRITTORI - INVALIDITA'

« Sono invalide, anche se debitamente autenticate, le firme di elettori raccolte:

- senza indicazione delle modalità di identificazione;
- non corredate del certificato elettorale, previa presentazione del tesserino del codice fiscale o di altro documento privo di fotografia o indicato con i soli estremi numerici;
- senza indicazione della data di nascita o con significative discordanze con i dati anagrafici del certificato elettorale »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 29 settembre 1994, n. 1061  
MANCATA INDICAZIONE DEL LUOGO E DELLA DATA

...omissis... « La mancanza della data determina la nullità dell'atto di autenticazione delle sottoscrizioni. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 17 luglio 2000, n. 3923  
MANCATA INDICAZIONE DELLA DATA, LUOGO E QUALIFICA RIVESTITA

« È illegittima l'autenticazione delle sottoscrizioni effettuata senza indicare data, luogo e qualifica dell'autenticatore. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 6 marzo 1990, n. 263  
OMESSA– ESCLUSIONELISTA

« La mancanza dell'autenticazione delle firme dei sottoscrittori comporta l'esclusione della lista senza poter dar luogo a sanatoria»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 11 febbraio 2013 n. 779, 29 ottobre 2012 n. 5504, 16 aprile 2012 n. 2126 e 1 marzo 2011 n. 1272  
OMESSA– ESCLUSIONE LISTA

La lista con le sottoscrizioni non autenticate equivale ad una lista carente delle richieste sottoscrizioni perché invalide e conseguentemente integra la causa di esclusione espressamente prevista dalla legge.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 29 giugno 1979, n. 470  
MANCANZA O IRREGOLARITÀ - NULLITÀ - NEUTRALIZZAZIONE

...omissis... « La mancanza o l'irregolarità dell'autenticazione delle firme dei sottoscrittori comporta la nullità insanabile dell'atto di presentazione della liste, che può essere neutralizzata solo dal compimento dell'atto omesso o dalla rinnovazione dell'atto viziato, e comunque prima dello scadere del termine perentorio di legge. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 11 febbraio 2013 n. 789; decisione 22 gennaio 2014 n. 282 e decisione 11 febbraio 2013 n. 779  
OMESSA - NON INTEGRABILITÀ - ESCLUSIONE LISTA

L'omessa autenticazione delle sottoscrizioni non è integrabile aliunde perché si traduce nella sostanziale assenza delle sottoscrizioni e impone l'esclusione della lista ...omissis...l'autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale – non integrabile aliunde - della presentazione della lista o delle candidature e non un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al 180° giorno fissato per la presentazione delle candidature»,

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 12 maggio 2014 n. 263  
OMESSA - NON INTEGRABILITÀ/REGOLARIZZAZIONE - ESCLUSIONE LISTA

...omissis... la particolare rilevanza del procedimento elettorale ...omissis... obbliga a prevedere dei termini precisi entro i quali ammettere la presentazione delle candidature e, per altro verso, legittima l'esclusione delle liste irregolari. ...omissis... la peculiare previsione normativa può giustificare regolarizzazioni o integrazioni di carenze formali ma giammai ammettere l'autenticazione postuma della sottoscrizione perché significherebbe integrare in ritardo un requisito/documento ab origine mancante. ...omissis... la presentazione di sottoscrizioni non autenticate equivale all'assenza delle sottoscrizioni. ...omissis...l'autenticazione non possa avvenire in un momento successivo a quello del termine di presentazione delle candidature ...omissis....

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 6 marzo 1990 n. 263 e 8 maggio 2013 n. 2500  
OMESSA - NON REGOLARIZZABILE

"la tempestiva autenticazione delle firme è adempimento procedimentale indefettibile, non regolarizzabile in via postuma"

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 16 aprile 2014 n. 1885  
CONSIGLIERI PROVINCIALI

Il consigliere provinciale può autenticare le firme per le operazioni elettorali nei comuni dell'intera provincia: "...omissis..."

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 31 maggio 2007, n. 2817  
CONSIGLIERI COMUNALI

« È legittima l'autenticazione delle sottoscrizioni effettuata dal consigliere comunale che sia anche candidato. »

## ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 14 dicembre 1989, n. 846  
MANCATA ACCETTAZIONE - CANCELLAZIONE CANDIDATO

...omissis... la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato deve essere presentata contestualmente alla presentazione della lista. ...omissis...La circostanza che, negli elenchi dei sottoscrittori, figurino nominativi di candidati che non hanno, poi, accettato la candidatura comporta la cancellazione di questi dalle liste, non l'invalidità delle sottoscrizioni.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 7 settembre 1989, n. 526  
RINUNCIA - COMPETENZA

...omissis... la competenza alla presa d'atto spetta, rispettivamente, alla commissione elettorale circondariale nel corso del procedimento elettorale preparatorio se l'atto sia stato presentato prima della votazione ed all'adunanza dei presidenti se presentato dopo la votazione e prima della proclamazione degli eletti. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 1° ottobre 1998, n. 1384  
RINUNCIA - FORMA DELLA PRESA D'ATTO

« La rinuncia alla candidatura (atto contrario all'accettazione ), ...omissis..., deve rivestire le stesse forme (dichiarazione autenticata ) ed essere presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti per la presentazione delle candidature, altrimenti non esplica alcuna efficacia sulla composizione delle liste. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 17 maggio 1996, n. 574  
DICHIARAZIONE «ANTIMAFIA» - MANCANZA - NON SANABILITÀ

...omissis... « La mancanza della dichiarazione antimafia comporta l'immediato, e non sanabile, depennamento del candidato dalla lista. »

## DELEGATI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 4 marzo 2002, n. 1271  
MANCATA INDICAZIONE

« L'indicazione...omissis... dei delegati ...omissis... è ...omissis... una norma della quale i presentatori possono avvalersi nel proprio esclusivo interesse. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 18 giugno 1996, n. 731  
DELEGATO EFFETTIVO E DELEGATO SUPPLENTE

« Nel caso in cui, nell'atto di presentazione della lista, non sia stato indicato quale dei due delegati sia l'effettivo e quale il supplente, ciascuno dei due può sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con ulteriori liste per il ballottaggio. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 22 aprile 2004, n. 2312  
FORMA

« Le dichiarazioni di collegamento per il primo turno e quelle di ulteriore collegamento per il secondo turno, per avere valore ed efficacia giuridica, devono sostanziarsi in atti formali da produrre entro il termine prestabilito a pena di decadenza. ...omissis... le 'convergenti' dichiarazioni del candidato e dei delegati delle liste interessate, che detto collegamento manifestano, non possono che assumere la forma scritta e...omissis...

« Solo l'atto formale di reciproco collegamento tra una lista di candidati collegata a un raggruppamento rimasto escluso dal ballottaggio e un candidato sindaco a questo ammesso produce effetti giuridici ai fini dell'attribuzione dei seggi. Non producono effetto, infatti, eventuali dichiarazioni rese alla stampa da parte di tale lista in assenza di un atto formale. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 25 gennaio 2005, n. 150

...omissis...la volontà di collegamento di una o più liste con un candidato alla carica di sindaco va esplicitata e non può essere desumibile *aliunde*. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 13 giugno 1980, n. 581  
OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE  
ACCERTAMENTO E SANATORIA DI VIZI FORMALI

« L'iniziativa di accertamento e di eventuale sanatoria dei vizi formali da parte della commissione elettorale circondariale è autonoma e non necessariamente subordinata all'iniziativa dei delegati di lista. »

## PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

### MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 2 aprile 2003, n. 1706  
PER RITARDI IMPUTABILI AL PRESENTATORE -

...omissis...

« Il termine di cui all'art. 32 del d.P.R. 570 del 1960 ha natura perentoria. La sua violazione comporta l'esclusione della lista, a nulla rilevando la mera presenza fisica dei presentatori nella segreteria del comune. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 21 maggio 2002, n. 1998  
PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE A UN UFFICIO NON COMPETENTE

...omissis, « in caso di omessa presentazione delle liste al suddetto segretario (del comune superiore ai 15.000 abitanti, nota del redattore), resta irrilevante la produzione, presso altri uffici comunali, della documentazione da allegare alle liste stesse. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 10 aprile 1991, n. 515, decisione 7 marzo 2001, n. 1343 e decisione 21 maggio 2002, n. 1998  
INGRESSO DEI PRESENTATORI NEGLI UFFICI COMUNALI

« È legittima l'esclusione di una lista presentata dopo lo spirare del termine perentorio di legge, a nulla influendo la sola presenza degli incaricati nell'ufficio, fatto strumentale e antecedente alla materiale presentazione. »

...omissis...

« Ai fini della legittimità dell'ammissione di una lista, non è sufficiente la presenza nell'ufficio comunale – allo spirare del termine di legge – dei presentatori intenti a sottoscriverla, essendo necessario il rispetto rigoroso della formalità di presentazione da parte del prescritto numero di sottoscrittori prima del termine di legge. »

...omissis...

« L'unica deroga che può essere ammessa alla perentorietà del termine di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 570 del 1960, in ordine alla presentazione delle liste dei candidati, è quello della tempestiva presentazione da parte di rappresentanti che, entro il termine prescritto, sono effettivamente all'interno dell'ufficio adibito alla ricezione delle candidature con la documentazione necessaria. »

## AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL SOGGETTO CHE DEPOSITA LA LISTA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 4 febbraio 1997, n. 138  
NON E' NECESSARIA

...omissis...« non è necessaria l'autenticazione delle firme dei soggetti che materialmente consegnano la lista. »

## ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

### OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 2 luglio 2001, n. 3607  
DOCUMENTAZIONE COPIOSA E DISORDINATA

« È legittimo il provvedimento con il quale l'Ufficio centrale circoscrizionale conferma l'esclusione di una lista elettorale in presenza di una documentazione copiosa e disordinata, la cui verifica, per fatto addebitabile alla mancata collaborazione del delegato di lista, non poteva essere fatta seduta stante ...omissis..., ma implicava, necessariamente, la riapertura dell'istruttoria, cioè di una fase procedimentale che la legge ha escluso per ragioni di speditezza.

### POTERE DI AUTOTUTELA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 29 gennaio 1996, n. 111

...omissis...

« Nell'ambito del procedimento elettorale sussistono le ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità che escludono l'obbligo di dare notizia dell'avvio del procedimento di annullamento dell'atto d'ammissione di una lista. »

### IMPUGNABILITÀ DEGLI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI

CONSIGLIO DI STATO – Adunanza plenaria  
Decisione 24 novembre 2005, n. 10

« L'impugnazione degli atti endoprocedimentali concernenti l'ammissione di liste di candidati va proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti, essendo esclusa la possibilità di impugnazione, anche prima della proclamazione degli eletti, di tutti gli atti endoprocedimentali riguardanti le operazioni per le elezioni comunali. »

## NULLITA' OPERAZIONI ELETTORALI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 26 giugno 1981, n. 293

« Sono nulle le operazioni elettorali qualora una delle liste presentate dagli elettori, ammessa con riserva dal giudice amministrativo, non abbia potuto affiggere i propri manifesti elettorali per almeno quindici giorni prima delle elezioni, ...omissis... »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 28 giugno 2002, n. 3579

...omissis...

« ...omissis..., è necessario il trascorrere di quindici giorni – termine perentorio – tra la data di pubblicazione delle liste elettorali e quella della votazione, ...omissis.... »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione  
Decisione 28 gennaio 2005, n. 187

« L'eventuale accoglimento del ricorso avente ad oggetto il provvedimento di ammissione o di non ammissione di una lista alla competizione elettorale, non comporta la caducazione *ipso iure*, per illegittimità derivata, di tutti i successivi atti del procedimento, gravando piuttosto sul ricorrente il preciso onere di tutelarsi anche contro tali atti, curando di notificare tempestivamente l'impugnativa agli eletti nella qualità di controinteressati. »